



C/2024/4239

24.7.2024

P9_TA(2023)0414

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – domanda EGF/2023/002 BE/Makro - Belgio

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2023 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dal Belgio – EGF/2023/002 BE/Makro) (COM(2023)0470 – C9-0369/2023 – 2023/0352(BUD))

(C/2024/4239)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0470 – C9-0369/2023),
 - visto il regolamento (UE) 2021/691 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 ("regolamento FEG"),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,
 - visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽³⁾, in particolare il punto 9,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0351/2023),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;
- B. considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2023/002 BE/Makro relativa a un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a seguito di 1 431 collocamenti in esubero ⁽⁴⁾ nel settore economico classificato alla divisione 47 della NACE revisione 2 (Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli), nelle province di Anversa, Fiandre orientali, Brabante fiammingo, Hainaut e Liegi, entro il periodo di riferimento per la domanda che va dal 10 gennaio 2023 al 10 maggio 2023;
- C. considerando che la domanda riguarda 1 431 lavoratori collocati in esubero presso l'impresa Makro Cash & Carry Belgium NV (Makro) in Belgio;
- D. considerando che la domanda è basata sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori collocati in esubero, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero in imprese di fornitori o di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;
- E. considerando che la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione intrapresa dalla Russia nei confronti dell'Ucraina hanno ridotto la competitività economica e hanno un impatto negativo sulla crescita economica in Belgio;

⁽¹⁾ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.

- F. considerando che Makro NV gestiva undici negozi che vendevano prodotti alimentari e non alimentari destinati agli operatori dei servizi di ristorazione e vendita di bevande (marchio "Metro") e sei negozi accessibili alla clientela generale (marchio "Makro"); che, dopo vari anni di difficoltà finanziarie e di calo delle vendite, nel 2022 Makro NV ha presentato istanza di riorganizzazione giudiziale; che i collocamenti in esubero sono stati causati dalla mancanza di una solida offerta di rilevamento del marchio Makro e dal conseguente fallimento dell'impresa;
- G. considerando che i requisiti del diritto belga sulla gestione attiva delle ristrutturazioni che prevedono l'obbligo di fornire ai lavoratori licenziati servizi per il ricollocamento non si applicano in caso di fallimento;
- H. considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere destinati principalmente a misure attive di politica del mercato del lavoro e a servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, preparandoli nel contempo a un'economia europea più verde e digitale;
- I. considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, il FEG non supera l'importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018);
1. conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 2 828 223 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta l'85 % dei costi totali di 3 327 322 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 3 233 822 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 93 500 EUR;
 2. constata che le autorità belghe hanno presentato la domanda il 3 luglio 2023 e che, dopo la fornitura di ulteriori informazioni da parte del Belgio, la Commissione ha completato la propria valutazione il 12 ottobre 2023 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso;
 3. prende atto che la domanda riguarda 1 431 lavoratori collocati in esubero presso l'impresa Makro Cash & Carry Belgium NV in Belgio; prende atto altresì che il numero totale di beneficiari interessati sarà di 421, che corrisponde al numero degli ex lavoratori di Makro in Vallonia, mentre le autorità regionali fiamminghe ritengono che non sia necessario integrare il sostegno disponibile per gli ex lavoratori di Makro nelle Fiandre con il cofinanziamento del FEG, data la situazione del mercato del lavoro regionale;
 4. prende atto che le espulsioni dal lavoro presso la Makro hanno ripercussioni in particolare sui lavoratori di età superiore a 50 anni e/o scarsamente qualificati; sottolinea che il tasso di disoccupazione in Vallonia è dell'8,8 % e che in questa regione oltre la metà (55,1 %) delle persone che nel primo trimestre del 2022 erano disoccupate è ancora disoccupata a distanza di un anno; sottolinea che il 65 % degli ex lavoratori di Makro hanno più di 50 anni e che la forza lavoro di Makro era costituita essenzialmente da cassieri e magazzinieri; sottolinea che per questi lavoratori è particolarmente difficile reinserirsi nel mondo del lavoro;
 5. accoglie con favore il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato dal Belgio in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti e le parti sociali, in conformità con l'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/691;
 6. ricorda che i servizi personalizzati che saranno prestati ai lavoratori dipendenti e autonomi consistono nelle azioni seguenti: servizi di informazione, orientamento professionale e assistenza al ricollocamento, formazione, riqualificazione e formazione professionale, sostegno per la creazione di imprese e contributo alla creazione di un'impresa, come pure incentivi e indennità; accoglie con favore il fatto che sarà prestata una particolare attenzione alle persone vulnerabili che si trovano in una situazione di disagio psicologico, indebitamento o disabilità attraverso professionisti specializzati nell'assistenza a tali gruppi;
 7. accoglie con favore l'inclusione di un modulo sull'economia circolare e sull'uso efficiente delle risorse, elaborato per gli ex lavoratori di Swissport (EGF/2020/005 BE), nell'ambito dell'offerta formativa ordinaria del servizio pubblico regionale per l'impiego e la formazione professionale (Forem), che sarà cofinanziato dal FSE+; ribadisce, in tale contesto, l'importante ruolo che l'Unione dovrebbe svolgere nel fornire le qualifiche necessarie per una trasformazione giusta, in linea con il Green Deal europeo; sostiene fermamente il fatto che, nel periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il FEG continuerà a dar prova di solidarietà alle persone interessate, spostando nel contempo l'accento dalla causa della ristrutturazione al suo impatto, e chiede che le future domande massimizzino la coerenza delle politiche;

8. rileva che il Belgio ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1° febbraio 2023 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà pertanto dal 1° febbraio 2023 a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;
9. rileva che il Belgio ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1° gennaio 2023 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 10 gennaio 2023 fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento;
10. sottolinea che le autorità belghe hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, e che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;
11. ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le indennità o i diritti dei lavoratori espulsi dal lavoro, onde garantire la piena addizionalità del sostegno;
12. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
13. incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
14. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2023/002 BE/Makro

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2023/2748.)
